

Roma, 4 aprile 2023

Prot. N. 77/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e  
Territoriali**Oggetto Nuovo Codice dei contratti pubblici - Modifiche alla disciplina sugli incentivi per funzioni tecniche.***Care colleghe e cari colleghi,*

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” (in allegato). Tra le norme oggetto di modifica e di rilevante interesse per i lavoratori che rappresentiamo si segnala la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del d. lgs. 36/2023 che, a decorrere dal 1° luglio 2023, sostituirà l’art. 113 del d.lgs. 50/2016 (del quale si dispone l’abrogazione a partire dalla summenzionata data).

L’art. 45 al comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche svolte dai dipendenti gravano sugli stanziamenti relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto. La relazione illustrativa specifica che, in tal modo, si superano le difficoltà discendenti dalla formulazione del vigente art. 113 del d.lgs. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.

L’art. 45 comma 2 conferma lo stesso limite percentuale (il due per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento) delle risorse che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono destinare a remunerare le funzioni tecniche. La disposizione rinvia a un allegato al codice (l’allegato I.10) per l’elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare. Si prevede inoltre che tale allegato venga abrogato e integralmente sostituito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si segnala che, rispetto al vigente art. 113, **non è più previsto che gli enti stanziino tali risorse in uno specifico fondo** ed è fatta salva comunque

la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Il comma 8 prevede che una quota delle risorse, non superiore al 25 per cento, possono essere destinate alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza

L'art. 45 comma 3 prevede che l'80 per cento delle risorse venga ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'allegato I.10, e i loro collaboratori **sulla base di criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023).** Il vigente art. 113 prevedeva, invece, che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ad hoc fosse ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

L'art. 7 comma 4 lettera g) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, l'art. 7 comma 6 lett. f) del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e l'art. 9 comma 4 lett. d) CCNL Sanità 2019-2021, prevedono espressamente tra le materie oggetto di contrattazione integrativa "i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva". **Poiché nel nuovo testo dell'art. 45 viene meno il rinvio alla contrattazione integrativa, i criteri di ripartizione delle risorse finalizzate agli incentivi tecnici saranno stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.**

**La compressione degli spazi negoziali su una voce di incentivazione del personale che, alla luce degli interventi correlati al PNRR, potrà acquisire maggiore rilievo è una scelta non condivisibile** che considera la contrattazione integrativa come un aggravio procedurale mentre i ritardi delle erogazioni fin qui effettuate dalle amministrazioni sono dipese dalle lungaggini burocratiche, contrastate proprio dall'azione di pungolo della contrattazione collettiva, che ora verrà meno.

L'art. 45 comma 4 subordina l'erogazione dell'incentivo all'effettivo svolgimento, da parte del dipendente, delle specifiche funzioni tecniche che deve essere accertato e attestato dal dirigente, del responsabile del servizio della struttura competente o da altro dirigente incaricato, sentito il RUP. Una positiva novità rispetto al vigente art. 113 è che viene innalzato il tetto massimo individuale degli incentivi (attualmente fissato al 50% della retribuzione del trattamento economico complessivo annuo lordo). Si dispone, infatti, che gli importi complessivamente maturati nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per le amministrazioni che adottano i

metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto tale limite è aumentato del 15 per cento.

Gli importi eccedenti i limiti massimi annui sopra menzionati, nonché la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del dirigente, incrementano il budget residuo delle risorse stanziato secondo quanto previsto dall'art. 45 comma 2 (pari al 20% dell'importo, attesa la finalizzazione dell'80% per l'incentivazione del personale). L'art. 45 commi 6 e 7 finalizza tali risorse ad una serie di destinazioni tra le quali si segnala, in particolare, l'obbligo di utilizzarne una parte:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Resta ora da chiarire il coordinamento fra le nuove norme e le previsioni contenute nei contratti collettivi in base alle quali, comunque, i Fondi risorse decentrate continuano ad essere alimentati dalle *“risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*. Questo anche per la diversa pratica attualmente vigente nei diversi comparti, e fra amministrazioni diverse, laddove l'erogazione degli incentivi avviene passando o meno attraverso i relativi fondi.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli  


All: Testo del d.lgs. 36/2023

